



BANDO PER

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)

FORESTALE

ANNUALITÀ 2017

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 16969 del 17/11/2017 (pubblicato sul BURT n. 48, Parte Terza, del 29/11/2017) a seguito delle modifiche introdotte con i decreti dirigenziali n. 4700 del 30/03/2018, n. 9365 del 13/06/2018 e n. 14327 del 13/09/2018.

Si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.

Indice

1	Definizioni	3
2	Finalità e risorse dei PIF	5
2.1	Finalità	5
2.2	Dotazione finanziaria	5
3	Condizioni di accesso e requisiti dei PIF	5
3.1	Soggetti beneficiari	5
3.2	Capofila	5
3.3	Accordo di filiera	6
3.4	Numero minimo di partecipanti per PIF	6
3.5	Variazioni dei partecipanti al PIF	7
3.6	Sottomisure/tipi di operazioni attivabili nel PIF	7
3.7	Filiere e fasi oggetto dei PIF	7
3.8	Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione	7
3.9	Minimali e massimali di contributo	8
3.10	Attività di animazione e informazione dei PIF	9
3.11	Cantierabilità e decorrenza dell'ammissibilità delle spese	9
4.	Interventi finanziabili con il PIF	9
4.1	Investimenti ammissibili	9
4.2	Localizzazione degli investimenti	10
5.	Contenuti dei PIF	10
6.	Intensità del sostegno	10
7.	Valutazione e selezione dei PIF	11
7.1	Criteri di selezione dei PIF	11
7.2	Verifica e dimostrazione dei criteri di selezione	14
8.	Procedure per la selezione e il finanziamento dei PIF	15
8.1	Modalità e termini di presentazione del PIF	15
8.2	Ricevibilità dei PIF	15
8.3	Commissione di valutazione	15
8.4	Valutazione dei PIF	16
8.5	Formazione della graduatoria dei PIF	16
8.6	Comunicazioni di finanziabilità dei PIF ai capofila	16
8.7	Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari	17
8.8	Verifiche delle economie	17
8.9	Utilizzo della graduatoria dei PIF	17
9.	Realizzazione e modifiche dei PIF	18
9.1	Realizzazione del PIF	18
9.2	Tempi per la realizzazione dei PIF	18
9.3	Proroghe PIF	18
9.4	Modifiche al PIF	18
9.5	Rendicontazione finale del PIF	19
9.6	Liquidazione degli aiuti	19
9.7	Decadenza del PIF ed effetti sulle domande di aiuto collegate	19
9.8	Monitoraggio dei PIF	19
10.	Fasi del procedimento	19
11.	Disposizioni finali	20

1 Definizioni

Ai fini del presente **Allegato A** "Bando per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Forestale" – Annualità 2017 (di seguito Bando PIF), si intende per:

Accordo di filiera	Accordo scritto stipulato dai partecipanti diretti e indiretti che, al fine del raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, vincola gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti dal PIF; contiene gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti in relazione soprattutto alla vendita e all'acquisto dei prodotti forestali (legno e prodotti secondari del bosco) oggetto del PIF al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'Accordo stesso
Allegato B	Allegato B al decreto che approva il presente Bando PIF, contenente le "Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando <i>Progetti Integrati di Filiera (PIF) Forestale</i> – Annualità 2017"
Allegato C	Allegato C al decreto che approva il presente Bando PIF, contenente lo schema di Progetto PIF, scaricabile dalla sezione "Documentazione" della domanda iniziale di adesione al presente bando, sul sito di Artea: www.artea.toscana.it
Allegato D	Allegato D al decreto che approva il presente Bando PIF, contenente lo schema dell'Accordo di Filiera scaricabile dalla sezione "Documentazione" della domanda iniziale di adesione al presente bando, sul sito di Artea: www.artea.toscana.it
Allegato E	Allegato E al decreto che approva il presente Bando PIF, contenente lo schema di progetto di informazione relativo alla sottomisura 1.2, scaricabile dalla sezione "Documentazione" della domanda iniziale di adesione al presente bando, sul sito di Artea: www.artea.toscana.it
Allegato F	Allegato F al decreto che approva il presente Bando PIF, contenente lo schema di progetto di cooperazione, relativo alle sottomisure 16.3, scaricabile dalla sezione "Documentazione" della domanda iniziale di adesione al presente bando, sul sito di Artea: www.artea.toscana.it
Allegato G	Allegato G al decreto che approva il presente Bando PIF, contenente lo schema di progetto di cooperazione, relativo alla sottomisura 16.6, scaricabile dalla sezione "Documentazione" della domanda iniziale di adesione al presente bando, sul sito di Artea: www.artea.toscana.it
Allegato H	Allegato H al decreto che approva il presente Bando PIF, contenente lo schema di progetto di cooperazione, relativo alla sottomisura 16.8, scaricabile dalla sezione "Documentazione" della domanda iniziale di adesione al presente bando, sul sito di Artea: www.artea.toscana.it
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo
Autorità di Gestione	Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, Settore Autorità di gestione FEASR. Interventi per la competitività delle imprese agricole
Beneficiario	Un operatore, un organismo, un'impresa pubblica o privata, una persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle sottomisure/tipi di operazioni oggetto del sostegno
Capofila	È individuato dall'Accordo di filiera; rappresenta i partecipanti al progetto ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la Regione Toscana nell'ambito del PIF. Il capofila segue la realizzazione del progetto di filiera, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti
Commissione di Valutazione dei PIF	Commissione nominata con apposito atto, incaricata della valutazione dei singoli Progetti Integrati di Filiera al fine della formulazione della graduatoria di merito.
Contratto per l'assegnazione dei contributi	Atto stipulato fra beneficiario e Responsabile dell'Ufficio competente dell'istruttoria (UCI) con il quale viene assegnato il contributo al beneficiario e vengono riepilogate le disposizioni che regolano i rapporti e gli impegni tra le parti
Disposizioni comuni	"Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con decreto del Direttore ARTEA n. 127 del 18 ottobre 2017, con le modifiche previste dalla Delibera della Giunta Regionale n.1502 del 27-12-2017 ¹
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale
Domanda di pagamento	Domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un contributo concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto
Fascicolo aziendale	Le imprese che intendono accedere ai benefici pubblici e ad atti di concessione da parte di ARTEA e della Regione Toscana, nell'ambito dei settori e dei programmi operativi da essi definiti, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del Fascicolo aziendale. Il Fascicolo Aziendale raccoglie in modalità elettronica tutte le informazioni necessarie ad identificare i contenuti essenziali ed eventuali delle aziende. Tali informazioni possono essere alimentate tramite accesso a banche dati istituzionali, quali Anagrafe tributaria, Camera di commercio, BDN (Banca Dati Nazionale) delle anagrafi zootecniche, Agenzia del Territorio, o essere inserite dagli operatori accreditati in base alle singole procedure amministrative. L'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo aziendale può avere influenza su tutti i procedimenti attivati da un'impresa (consultare il decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale – DUA"

¹ Modifica apportata con Decreto dirigenziale n. 4700 del 30/03/2018

Filiera (o settore) forestale	Insieme di attività che concorrono alla produzione degli alberi da legname come pure l'estrazione e la raccolta di materiali legnosi o di prodotti secondari del bosco (escluso castagna) dalle foreste e dai boschi incolti, nonché le attività di trasformazione, commercializzazione di un prodotto legnoso o di falegnameria e dei prodotti secondari del bosco, compreso la produzione di energia da biomasse forestali
Misura/sottomisura/tipo di operazione	Serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. c del Regolamento (UE) n. 1305/2013)
Organismo pagatore	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)
Partecipante diretto	Soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di filiera, da effettuarsi in UTE/UPS ricadente nel territorio regionale toscano. Deve aderire ad almeno una delle sottomisure/tipi di operazioni della proposta di PSR 2014/2020 previste dal bando PIF. Con il Contratto per l'assegnazione dei contributi, il partecipante diretto corrisponde al beneficiario. L'individuazione di un partecipante diretto è indipendente dal numero di UTE/UPS che lo stesso soggetto giuridico coinvolge nel progetto
Partecipante indiretto	Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di filiera che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole misure del PSR (es. operatori della distribuzione, soggetti che forniscono servizi a supporto della filiera). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo di filiera e possono partecipare a più progetti di filiera anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento
Produttori forestali di base (produttori primari)²	Soggetto (persona fisica, impresa, persona giuridica) che conduce un bosco, come definito ai sensi della L.R. 39/00, in base a uno dei titoli contemplati dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento"
Progetto integrato di filiera (PIF)	Progetto integrato di filiera (PIF): progetto realizzato dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera, secondo le modalità previste dal bando, e finalizzato: <ul style="list-style-type: none"> • alla soluzione delle criticità di filiera individuate; • alla realizzazione di investimenti nel campo della produzione primaria, della trasformazione, e commercializzazione dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco (escluso la castagna); • alla gestione integrata in tema di qualità, pianificazione e gestione territoriale e sicurezza sul lavoro. Rientrano in questa definizione anche i PIF collegati ad un determinato ambito territoriale, cioè quei progetti volti alla gestione integrata di più problematiche a carattere generale e/o al miglioramento della competitività di aziende/proprietari forestali, localizzate in specifici territori
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana	Approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)3507 del 26/05/2015 e successive modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione C(2017) 5633 del 4/08/2017
Soggetto beneficiario della sottomisura 1.2	È il soggetto responsabile del progetto di informazione, prestatore di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenza, con almeno una sede localizzata in Toscana e accreditato secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 968/2007 e s.m.i.
Soggetto beneficiario della sottomisura 16.3	È il soggetto beneficiario del progetto di cooperazione relativo alla sottomisura 16.3; deve essere una rete di imprese (rete soggetto), un consorzio o una cooperativa ed essersi costituito successivamente alla pubblicazione del presente bando. Il soggetto beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto di cooperazione e cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto stesso nei tempi previsti
Soggetto beneficiario della sottomisura 16.6	È il soggetto beneficiario del progetto di cooperazione relativo alla sottomisura 16.6; deve essere una rete di imprese (rete soggetto), un consorzio o una cooperativa ed essersi costituito successivamente alla pubblicazione del presente bando. Il soggetto beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto di cooperazione e cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto stesso nei tempi previsti
Soggetto beneficiario della sottomisura 16.8	È il soggetto beneficiario del progetto di cooperazione relativo alla sottomisura 16.8; deve essere una rete di imprese (rete soggetto), un consorzio o una cooperativa ed essersi costituito successivamente alla pubblicazione del presente bando. Il soggetto beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto di cooperazione e cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto stesso nei tempi previsti
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori (articolo 2, punto 15, del Regolamento (UE) n. 1303/2013)
Ufficio competente dell'istruttoria (UCI)	Ufficio territoriale regionale, individuato con delibera di Giunta regionale n. 501/2016, con competenze tecnico amministrative relative: <ul style="list-style-type: none"> • all'istruttoria delle singole domande di aiuto presentate a seguito dell'approvazione dei PIF; • all'istruttoria delle singole domande di pagamento ai fini dell'accertamento finale degli interventi eseguiti e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore ARTEA

² Modifica apportata con Decreto dirigenziale n. 4700 del 30/03/2018

Ufficio responsabile	Ufficio della Regione Toscana responsabile del procedimento sui PIF: Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", Palazzo A, via di Novoli, 26, 50127 Firenze.
-----------------------------	--

2 Finalità e risorse dei PIF

2.1 Finalità

I Progetti integrati di filiera sono uno strumento che aggrega tutti gli attori della filiera foresta/legno e prodotti secondari del bosco (produttori primari, imprese di utilizzazione forestale, imprese di trasformazione e commercializzazione, ecc., escluso la castagna, di seguito indicata come "Filiera forestale") al fine di superare le principali criticità delle filiere stesse, per favorire i processi di riorganizzazione e consolidamento e per realizzare relazioni di mercato più equilibrate. I progetti integrati consentono, inoltre, di sostenere la redditività della filiera forestale e di incentivare l'innovazione di processo e di prodotto nonché la cooperazione tra i soggetti che ne fanno parte.

2.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione nell'annualità 2017 per la selezione dei PIF è pari a **7.890.000 euro** salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta regionale nel periodo di vigenza della graduatoria.

3 Condizioni di accesso e requisiti dei PIF

3.1 Soggetti beneficiari

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i soggetti definiti come beneficiari nell'ambito di ciascuna sottomisura/tipo di operazione attivata all'interno del PIF e che aderiscono come partecipanti diretti ad un Accordo di filiera. Tali soggetti possono partecipare a più progetti integrati solo se riguardano prodotti finali diversi o flussi commerciali ben distinti.

I soggetti che hanno beneficiato del sostegno nel precedente Bando PIF 2015, possono partecipare ad un nuovo Progetto integrato di filiera, in qualità di partecipanti diretti, coerentemente con gli impegni già presi nel precedente PIF 2015 e con le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Minimali e massimali di contributo". Non sussistono limitazioni in merito alla contemporanea partecipazione di uno stesso soggetto al presente bando e al bando PIF Agroalimentare 2017, fatto salvo quanto eventualmente previsto al successivo paragrafo "Minimali e massimali di contributo".

Al momento della presentazione del PIF, i partecipanti diretti devono possedere sul Sistema informativo di ARTEA il fascicolo aziendale elettronico, ad eccezione del/dei soggetto/i che attiva/no le sottomisure 16.3, 16.6 e 16.8 che possono costituire il fascicolo prima della presentazione della domanda di aiuto individuale.

Ciascun beneficiario conserva autonomia ai fini:

- a) degli adempimenti connessi alla gestione del finanziamento pubblico con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione dell'Accordo di filiera;
- b) della rispondenza ai vincoli previsti in ciascuna sottomisura/tipo di operazione del PSR;
- c) della responsabilità di eventuali conseguenze legate alla non realizzazione di attività/interventi di cui è titolare.

3.2 Capofila

Il capofila deve essere un partecipante diretto e provvede:

- a presentare la domanda PIF;
- alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del Progetto integrato di filiera;
- alla compilazione dell'Accordo di filiera e alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
- alla cura della selezione dei partecipanti all'Accordo di filiera;
- al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con l'Amministrazione Regionale per le diverse fasi dell'iter istruttorio e, in caso di approvazione del PIF, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti all'Accordo di filiera;
- al coordinamento della promozione e dell'animazione territoriale finalizzata alla promozione del PIF e all'informazione ai potenziali partecipanti;

- a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del PIF e dell'Accordo di filiera, in particolare il mantenimento dei requisiti di accesso;
- a modificare il PIF secondo le indicazioni dell'Ufficio responsabile.

Un soggetto giuridico può rivestire il ruolo di capofila in un solo progetto integrato di filiera nell'ambito del presente Bando PIF.

Successivamente alla presentazione della domanda PIF, dalla fase di valutazione dei Progetti in poi, per giustificate motivazioni e previa autorizzazione dell'Ufficio responsabile, il capofila può variare ed il suo ruolo può essere ricoperto da un altro partecipante diretto diverso da quello iniziale.

3.3 Accordo di filiera

I soggetti partecipanti al progetto integrato di filiera sottoscrivono un Accordo di filiera, che contiene gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto, redatto secondo lo "Schema di Accordo di Filiera", di cui all'Allegato D, scaricabile dalla sezione "Documentazione" della domanda iniziale di adesione al presente bando, sul sito di Artea: www.artea.toscana.it.

L'Accordo deve essere sottoscritto sia dai partecipanti diretti che dai partecipanti indiretti al progetto integrato di filiera. Nel caso di attivazione delle sottomisure 16.3, 16.6 e 16.8 se ancora non costituito formalmente il soggetto beneficiario di ciascuna di esse, l'Accordo deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che andranno a costituire la rete di imprese, il consorzio, la cooperativa o una delle altre forme previste dalle singole sottomisure, che realizzerà i singoli progetti di cooperazione; non appena costituito formalmente il soggetto beneficiario, l'Accordo deve essere sottoscritto dal suo legale rappresentate.

L'Accordo deve contenere i seguenti elementi:

- a) indicazione degli scopi e delle finalità (pertinenti con quanto previsto nel PIF collegato);
- b) indicazione dei soggetti che sottoscrivono l'Accordo in qualità di partecipanti diretti e partecipanti indiretti;
- c) indicazione del capofila e affidamento dei compiti previsti dal presente bando;
- d) i quantitativi complessivi di materia prima, di semilavorati, di biomassa di origine forestale e di prodotti finiti cui l'Accordo è riferito e che, i partecipanti diretti e indiretti, si impegnano a cedere e ad acquistare per tutta la durata prevista nell'Accordo;
- e) nel caso di attivazione del tipo di operazione 6.4.2 per la produzione di energia da biomassa forestale, essendo destinata alla vendita, l'elenco dei soggetti a cui si prevede di cedere almeno il 51% dell'energia termica prodotta dall'impianto oggetto di finanziamento, dimostrata con un preaccordo firmato dalle parti ³;
- f) responsabilità reciproche delle parti comprendenti i vincoli che legano tra loro i diversi sottoscrittori dell'Accordo di filiera in relazione agli obblighi di vendita/acquisto ed al prezzo (parametri: durata dell'impegno relativo al prezzo, riferimenti a listini, ai costi di produzione, alla qualità, ecc.);
- g) durata dell'Accordo, che non deve essere inferiore a 3 anni dalla data dell'Atto di approvazione della graduatoria PIF; nel caso di attivazione della sottomisura 16.6 o della sottomisura 16.8 la durata minima non può essere inferiore a 5 anni; la data di decorrenza dell'Accordo non deve essere antecedente la sottoscrizione dello stesso;
- h) per le sottomisure 16.3, 16.6, 16.8, se ancora non costituito formalmente il soggetto beneficiario, deve essere presente l'impegno alla sua costituzione entro la presentazione della domanda di aiuto da parte di tutti i partecipanti coinvolti nella costituzione del soggetto stesso;
- i) impegno, per l'intera durata dell'Accordo, a garantire i prodotti utilizzati negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF rispetti quanto previsto al successivo paragrafo "Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione";
- j) impegno di ciascun partecipante all'Accordo a realizzare i singoli interventi ed a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte della concessione degli aiuti;
- k) penali in caso di mancata realizzazione dei singoli interventi di cui alla lettera precedente;
- l) modalità operative in caso di subentro/integrazione dei partecipanti indiretti.

3.4 Numero minimo di partecipanti per PIF

Per ciascun progetto di filiera il numero minimo di soggetti partecipanti è **12**, di cui almeno **5** partecipanti diretti. Fra i partecipanti diretti almeno **3** devono svolgere un ruolo all'interno del PIF nell'ambito della fase di produzione

³ Si fa presente che, a partire dalla fase di presentazione delle domande di aiuto collegate ai PIF ammessi a finanziamento, al fine di garantire il rispetto e l'uniformità di quanto riportato nella scheda del tipo di operazione 6.4.2 dell'Allegato B, nonché per permettere un corretto dimensionamento degli impianti finanziati, questa percentuale deve essere pari ai 2/3 dell'energia prodotta.

forestale di base.

3.5 Variazioni dei partecipanti al PIF

1. I partecipanti indiretti all'Accordo prima dell'approvazione del PIF non possono essere variati; dopo l'approvazione del PIF, possono essere sostituiti e/o integrati con altri partecipanti che sottoscrivono i medesimi impegni e obblighi. Tali variazioni devono essere eseguite in base a regole previste nell'Accordo e comunicate dal capofila all'Ufficio responsabile così come indicato al successivo paragrafo "Modifiche al PIF".
2. Per quanto riguarda i partecipanti diretti all'Accordo, si distinguono le situazioni seguenti:
 - a) dalla data di presentazione del PIF e fino alla data di approvazione dell'istruttoria di ammissibilità delle singole domande di aiuto, non sono ammessi subentri al soggetto partecipante inizialmente all'Accordo, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (secondo comma, articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013);
 - b) dopo l'approvazione dell'istruttoria di ammissibilità delle singole domande di aiuto e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo, i partecipanti diretti possono essere sostituiti solo nei casi previsti dalle Disposizioni comuni al paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda". Nei casi di subentro, i nuovi soggetti devono sottoscrivere nell'Accordo di filiera gli stessi impegni ed obblighi dei soggetti a cui sono subentrati.

3.6 Sottomisure/tipi di operazioni attivabili nel PIF

Gli investimenti previsti nel PIF devono riferirsi ad almeno **due** tra le seguenti sottomisure/tipo di operazioni del PSR, di cui obbligatoriamente la sottomisura 8.6 e una delle sottomisure 16 sotto indicate:

- sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione" (per ogni PIF è consentita la presentazione di una sola domanda di aiuto);
- tipo di operazione 6.4.2 "Energia derivante da fonti rinnovabili nelle zone rurali";
- sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" (limitatamente al finanziamento dei soli piani di gestione o equivalenti, come da scheda di misura del PSR);
- sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse" (per ogni PIF è consentita la presentazione di una sola domanda di aiuto);
- sottomisura 16.6 "Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali" (per ogni PIF è consentita la presentazione di una sola domanda di aiuto);
- sottomisura 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti" (per ogni PIF è consentita la presentazione di una sola domanda di aiuto).

Inoltre, si devono tener presenti le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) nel caso di attivazione della sottomisura 16.6 al fine di finanziare un piano di approvvigionamento della biomassa, questa deve provenire almeno per il 51% dai partecipanti (diretti o indiretti) al PIF;
- b) se è attivato il tipo di operazione 6.4.2 per la produzione di energia da biomasse forestali, è obbligatorio attivare anche la sottomisura 16.6 o la sottomisura 16.8.

3.7 Filiere e fasi oggetto dei PIF

Il Progetto PIF deve interessare l'intera o parte della filiera foresta legno e prodotti secondari del bosco (escluso la castagna).

Nel progetto integrato di filiera è obbligatoria la presenza della fase di produzione forestale primaria attraverso la partecipazione di partecipanti diretti.

Inoltre deve essere obbligatoriamente presente almeno una delle seguenti fasi:

- trasformazione;
- commercializzazione.

3.8 Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione

Negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione e/o negli impianti di produzione di energia finanziati nell'ambito del PIF, le materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti finiti, la biomassa di origine

forestale utilizzati, devono provenire per almeno il 51% del quantitativo totale da produttori forestali di base o da loro aggregazioni, sia in qualità di partecipanti diretti che indiretti al PIF, per la durata prevista nell'Accordo⁴. Tale prescrizione relativa alla provenienza delle materie prime si applica anche alle sottomisure 16.3 e 16.6 quando la finalità dei relativi progetti presentati è collegata alla commercializzazione dei prodotti.⁵

Sono fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (secondo comma, articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013). In tali casi il capofila ne deve dare comunicazione scritta all'Ufficio responsabile unitamente alla relativa documentazione.

3.9 Minimali e massimali di contributo

1. Sono ammessi i progetti integrati di filiera con importi minimi di contributo complessivo non inferiore a **150.000 euro**.
2. Il massimo di contributo concedibile per intero progetto PIF è pari a **1.500.000 euro**.
3. Per ogni singolo beneficiario, se non diversamente specificato, gli importi minimo e massimo del contributo pubblico concedibile sono quelli stabiliti nella tabella sottostante:

Sottomisura/tipo di operazione del PSR	Importo contributo <i>minimo</i>	Importo contributo <i>massimo</i>
Sottomisura 1.2 <i>È possibile attivare una sola domanda per PIF</i>	5.000 euro per domanda	40.000 euro per domanda
Tipo di operazione 6.4.2	30.000 euro per domanda	- Per singolo beneficiario, non superiore a 200.000 euro secondo le regole del <i>de minimis</i>
Sottomisura 8.5	5.000 euro per domanda	- 250.000 euro se l'intervento è compreso nel PAFR - 150.000 euro se l'intervento è fuori dal PAFR - Per singolo beneficiario, non superiore a 200.000 euro totale
Sottomisura 8.6	5.000 euro per domanda	- 400.000 euro - Se la/le domanda/e è/sono presentata/e dal capofila, massimo 40% del contributo ammesso complessivamente sul PIF (anche se superiore al massimale di cui al punto precedente) - Per singolo partecipante diretto diverso dal capofila, massimo 1/3 del contributo ammesso complessivamente sul PIF (sempre nei limiti di massimale del bando)
Sottomisura 16.3 <i>È possibile attivare una sola domanda per PIF</i>	5.000 euro per investimenti immateriali per domanda 30.000 euro per investimenti materiali per domanda	200.000 euro per domanda (<i>de minimis</i>) di cui 50.000 euro massimo per le spese immateriali
Sottomisura 16.6 <i>È possibile attivare una sola domanda per PIF</i>	5.000 euro per investimenti immateriali per domanda 30.000 euro per investimenti materiali per domanda	200.000 euro per domanda (<i>de minimis</i>)
Sottomisura 16.8 <i>È possibile attivare una sola domanda per PIF</i>	5.000 euro per domanda	200.000 euro per domanda (<i>de minimis</i>)

Nel caso in cui un partecipante diretto attivi più misure nell'ambito dello stesso PIF, il contributo massimo

⁴ Modifica apportata con Decreto dirigenziale n. 4700 del 30/03/2018

⁵ Capoverso aggiunto con il Decreto dirigenziale n. 4700 del 30/03/2018

concedibile non può superare i 2/3 del contributo totale ammesso sull'intero PIF.

Per le sottomisure 16.3, 16.6, 16.8, il tasso di contribuzione e la tipologia di investimento sono quelli indicati nelle disposizioni specifiche di sottomisura, inseriti nei relativi paragrafi dell'Allegato B.

3.10 Attività di animazione e informazione dei PIF

Sono ammessi a sostegno i progetti integrati di filiera per i quali è stata svolta una adeguata attività di animazione e informazione che consenta la massima diffusione delle opportunità legate al progetto stesso.

Tale attività deve essere svolta con congruo anticipo rispetto alla data di presentazione del PIF, comunque non inferiore a **10** giorni, e deve riguardare i seguenti argomenti:

- a) il settore della filiera nel quale si svilupperà il progetto;
- b) il capofila;
- c) le opportunità offerte dal bando PIF;
- d) i vincoli e le limitazioni del bando PIF;
- e) l'idea progettuale relativa alla filiera;
- f) le modalità di adesione al progetto e di selezione dei partecipanti;
- g) la necessità di sottoscrivere un Accordo di filiera tra tutti i partecipanti per la gestione dei rapporti commerciali interni, comprensivo di riferimenti agli eventuali vincoli e penalità applicati in sede di attuazione degli investimenti di filiera.

L'attività di animazione e informazione costituisce una condizione di accesso che si considera soddisfatta quando sono realizzate tutte le seguenti azioni:

- a) almeno n. 1 riunione pubblica, dimostrata con foglio presenze datato e firmato dal capofila e dai partecipanti alla riunione, con l'indicazione del luogo di svolgimento;
- b) n. 1 avviso su sito Web del capofila e/o di associazione agricola o forestale, oppure avviso su rivista di un'associazione agricola o forestale, anche online; dimostrati con copie dell'avvenuta pubblicazione;
- c) n. 1 comunicato stampa su quotidiani a tiratura almeno regionale, ad esclusione di testate online, dimostrato con copia dell'avvenuta pubblicazione.

La selezione dei soggetti partecipanti all'Accordo è curata dal soggetto capofila in base a criteri orientati prevalentemente al raggiungimento degli obiettivi del PIF nonché alla sua effettiva realizzazione. Nel caso in cui il soggetto capofila non accolga la richiesta di adesione di un potenziale partecipante al progetto, lo stesso soggetto capofila ne deve dare motivazione scritta all'interessato.

3.11 Cantierabilità e decorrenza dell'ammissibilità delle spese

La cantierabilità degli investimenti (così come definita nelle Disposizioni comuni o nell'Allegato B) non è richiesta al momento della presentazione della domanda PIF, ma alla presentazione delle domande di aiuto dei singoli partecipanti diretti (sempre nel rispetto di quanto stabilito nelle Disposizioni comuni o nell'Allegato B).

L'ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dal giorno successivo alla ricezione, sul sistema informativo di ARTEA, della domanda di aiuto dei singoli partecipanti diretti dei PIF approvati e finanziati, ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità, così come previsto dalle Disposizioni comuni.

4. Interventi finanziabili con il PIF

4.1 Investimenti ammissibili

Gli investimenti previsti nel PIF, per i quali si richiede il sostegno, ai fini della loro ammissibilità, devono essere:

- riferiti alla tipologia di prodotti impegnati nell'Accordo di Filiera sottoscritto;
- conformi alle Disposizioni comuni, ai bandi delle sottomisure/tipo di operazioni, di cui al successivo paragrafo "Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari", e alle Disposizioni generali e specifiche delle sottomisure/tipo di operazioni, di cui all'Allegato B.

La verifica dell'ammissibilità degli investimenti è effettuata in sede di istruttoria delle singole domande di aiuto. La coerenza degli investimenti con gli obiettivi del PIF è valutata dalla Commissione come indicato al successivo paragrafo "Valutazione dei PIF".

4.2 Localizzazione degli investimenti

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni comuni o dei bandi nell'Allegato B per le singole sottomisure/tipi di operazioni).

5. Contenuti dei PIF

Il PIF deve essere presentato con le modalità previste al successivo paragrafo "Modalità e termini di presentazione del PIF". La domanda di presentazione del PIF deve riguardare i seguenti aspetti e contenere la relativa documentazione al fine di descrivere gli interventi previsti, di attestare il possesso delle condizioni di accesso e di quelle relative ai criteri di selezione (se tale documentazione non è già a disposizione della Pubblica Amministrazione):

- a) partecipanti diretti e indiretti al PIF;
- b) individuazione delle criticità della filiera e dei relativi fabbisogni;
- c) obiettivi (quantificati) che si intende conseguire con il progetto proposto;
- d) interventi che ci si propone di realizzare con il PIF, dei quali deve essere dimostrata la coerenza tra tali investimenti e le criticità e i fabbisogni individuati nel PIF, distinguendo:
 - interventi di cui si chiede il finanziamento, facendo riferimento alle singole sottomisure/tipi di operazioni di cui al precedente paragrafo "Sottomisure/tipi di operazioni attivabili nel PIF" del presente Bando;
 - altri interventi correlati al PIF, ma da realizzare o in via di realizzazione con strumenti finanziari diversi dal PSR;
- e) indicazione, per ciascun partecipante diretto, delle sottomisure/tipi di operazioni del PSR che vengono attivate nel PIF, con la descrizione delle tipologie di investimento, sulla base di quanto indicato nella precedente lettera d), e i relativi importi;
- f) dimostrazione della sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti;
- g) indicazione dei tempi di realizzazione del PIF;
- h) la sottoscrizione della domanda da parte del capofila.

Alla domanda PIF deve essere allegata tutta la documentazione ritenuta necessaria a descrivere gli elementi sopra riportati (se tale documentazione non è già a disposizione della Pubblica Amministrazione) e comunque obbligatoriamente deve essere allegata almeno la seguente documentazione:

- il Progetto integrato di filiera;
- l'Accordo di filiera (di cui al precedente paragrafo "Accordo di filiera") sottoscritto da tutti i partecipanti diretti e indiretti;
- la documentazione a dimostrazione delle azioni svolte relativamente all'attività di animazione e informazione del PIF (di cui al precedente paragrafo "Attività di animazione e informazione dei PIF") verso tutti i potenziali attori della filiera, a garanzia di una più diffusa partecipazione allo strumento della progettazione integrata;
- per la sottomisura 1.2, il progetto informativo;
- per le sottomisure 16.3, 16.6, 16.8, i progetti di cooperazione e, se ancora non costituiti formalmente i soggetti beneficiari, l'impegno alla loro costituzione.

La documentazione relativa ai suddetti progetti e all'Accordo di filiera, di cui agli Allegati C, D, E, F e G, H, è scaricabile dalla sezione "Documentazione" della domanda iniziale di adesione al presente bando, sul sito di Artea: www.artea.toscana.it.

6. Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR relativamente alle singole sottomisure/tipo di operazione, come di seguito specificato:

Sottomisura/tipo di operazione del PSR	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Sottomisura 1.2	Contributi in conto capitale	100%
Tipo di operazione 6.4.2	Contributi in conto capitale	40% È prevista una maggiorazioni del 10% per gli investimenti in zona montana, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana.
Sottomisura 8.5	Contributi in conto capitale	100%
Sottomisura 8.6	Contributi in conto capitale	40%
Sottomisura 16.3	Contributi in conto capitale	70% per investimenti immateriali 40% per investimenti materiali
Sottomisura 16.6	Contributi in conto capitale	70% per i soggetti privati 100% per i soggetti pubblici
Sottomisura 16.8	Contributi in conto capitale	90 %

7. Valutazione e selezione dei PIF

7.1 Criteri di selezione dei PIF

I PIF sono valutati in base ai criteri di selezione illustrati nella seguente tabella. Se il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione in sede di valutazione risulta inferiore a **50 punti** il progetto è considerato non ammissibile. In caso di parità di punteggio è data priorità al PIF con una richiesta di contributo minore.

Macro-Criterio	Specifiche	Punti (fino a)	
I Qualità del progetto	a) Coerenza tra: - l'analisi dei fabbisogni individuati in relazione alle criticità e alle potenzialità della filiera - gli obiettivi progettuali - le azioni previste per superare le criticità esistenti e sviluppare le potenzialità della filiera	10	22
	b) Sostenibilità economica e finanziaria del PIF	7	
	c) Qualità dei progetti presentati per l'attivazione nel PIF delle seguenti sottomisure: <u>Sottomisura 1.2</u> : per l'attribuzione del punteggio deve essere tenuto conto dei seguenti aspetti: 1. rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi individuati nel PSR e nel PIF 2. qualità del progetto 3. efficienza logistica ed operativa 4. congruità economica del progetto (fino a punti 1) <u>Sottomisura 16.3</u> : per l'attribuzione del punteggio deve essere tenuto conto dei seguenti aspetti: 1. rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi individuati nel PSR e nel bando PIF 2. qualità del progetto di cooperazione dal punto di vista tecnico e applicabilità dei risultati	5	

Macro-Criterio	Specifiche	Punti (fino a)	
	<p>3. rapporto costi/benefici evidenziati nei risultati attesi</p> <p>4. contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici</p> <p>5. composizione e pertinenza dei partner che costituiranno l'aggregazione responsabile della realizzazione del progetto</p> <p>6. dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che costituiranno l'aggregazione responsabile della realizzazione del progetto</p> <p>7. garanzia dell'effettiva disseminazione dei risultati del progetto</p> <p style="text-align: right;">(fino a punti 2)</p> <p><u>Sottomisura 16.6:</u> per l'attribuzione del punteggio deve essere tenuto conto dei seguenti aspetti:</p> <p>1. rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi individuati nel PSR e nel bando PIF</p> <p>2. qualità del progetto di cooperazione dal punto di vista tecnico e applicabilità dei risultati</p> <p>3. contributo positivo per il raggiungimento degli obiettivi ambientali</p> <p>4. composizione e pertinenza dei partner che costituiranno l'aggregazione responsabile della realizzazione del progetto</p> <p>5. dimensione territoriale del progetto</p> <p>6. garanzia dell'effettiva disseminazione dei risultati del progetto</p> <p style="text-align: right;">(fino a punti 2)</p> <p><u>Sottomisura 16.8:</u> per l'attribuzione del punteggio deve essere tenuto conto dei seguenti aspetti:</p> <p>1. rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi individuati nel PSR e nel bando PIF</p> <p>2. qualità del progetto di cooperazione dal punto di vista tecnico e applicabilità dei risultati</p> <p>3. territorio, favorendo le aree a maggiore diffusione dei boschi</p> <p>4. tipologia del beneficiario, favorendo i soggetti che non hanno l'obbligo normativo di adottare un piano di gestione o altro strumento equivalente</p> <p>5. composizione e pertinenza dei partner che costituiranno l'aggregazione responsabile della realizzazione del progetto</p> <p>6. dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che costituiranno l'aggregazione responsabile della realizzazione del progetto</p> <p>7. garanzia dell'effettiva disseminazione dei risultati del progetto</p> <p style="text-align: right;">(fino a punti 2)</p>		
II Tipologia investimenti	<p>a) Incidenza, rispetto alla spesa complessiva del PIF, degli investimenti relativi a:</p> <p>1. Miglioramento e tutela ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende per la sottomisura 8.6 - energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende per l'operazione 6.4.2; <p>2. Valorizzazione della pianificazione o dei processi comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto in comune di macchinari per la sottomisura 16.3 e 16.6 <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, tale incidenza non può essere inferiore al 5%</p> <hr/> <p>b) Incidenza dell'innovazione di prodotto o di processo del PIF.</p> <p>Sono considerati innovativi i PIF in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli investimenti materiali in "macchinari, impianti ed attrezzature" e inseriti nelle sottomisure/operazioni 8.6, 16.3 e 16.6 per un importo almeno pari al 25% delle spese sostenute dal PIF (fino ad un massimo di 3 punti) - i partecipanti inseriti nelle sottomisure 16.3, 16.6 e/o 16.8 riguardano più del 50% dei partecipanti diretti (fino ad un massimo di 2 punti) - gli investimenti per la realizzazione di piattaforme di stoccaggio e commercializzazione (compreso macchine attrezzature collegate) per un importo almeno pari al 30% delle spese sostenute dal PIF (fino ad un massimo di 2 punti) - gli investimenti sulla 6.4.2 riguardano almeno tre partecipanti diretti del PIF e ognuno per un importo minimo di investimento superiore a 100.000 euro ciascuno (fino ad un massimo di 3 punti) 	8	18

Macro-Criterio	Specifiche	Punti (fino a)	
III Qualità del partenariato	a) Grado di coinvolgimento nel PIF delle varie fasi della filiera, in particolare della produzione primaria, tra i partecipanti diretti, e/o dei trasformatori industriali (come definiti nella sottomisura 8.6), tra i partecipanti indiretti	8	19
	b) Presenza, come partecipante diretto, di un consorzio forestale o altre forme associative (ai sensi della L.R. 39/00) <p style="text-align: right;">1) solo come partecipante diretto (punti 1) 2) come Capofila (punti 2)</p>	2	
	c) Innovazione organizzativa: innovazione nei rapporti tra produttori forestali di base e gli altri soggetti della filiera rispetto alla situazione ordinaria in Toscana, diverse da quelle definite ai sensi della lettera successiva)	7	
	d) Presenza di Reti di imprese nel PIF (oltre a quella di eventualmente presenti nelle sottomisure 16.3, 16.6, 16.8 e da quelle eventualmente previste ai sensi della lettera precedente) costituite secondo la normativa di settore	2	
IV Qualità Accordo di filiera	a) Qualità degli impegni presi nell'Accordo in relazione al PIF; in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - durata complessiva degli impegni sottoscritti, maggiore rispetto al minimo previsto - quantitativi di materia prima, di semilavorati e di prodotti finiti grezzi impegnati nell'Accordo da ciascun partecipante diretto - rilevanza ed impatto degli impegni, in particolare in riferimento ai vantaggi per i produttori forestali di base; - presenza di fideiussione a garanzia degli impegni dei partecipanti diretti 	10	30
	b) Presenza di partecipanti diretti che aderiscono a sistemi volontari di qualificazione dei lavoratori o del prodotto o di tracciabilità del prodotto oggetto della filiera: <ul style="list-style-type: none"> - PEFC - FSC - Marchi collettivi registrati - ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - Numero di partecipanti diretti che aderiscono a sistemi di qualificazione volontaria per il lavoro in bosco (esempio standard AProFOMO o EFESC) 	5	
	c) Quantità di materie prime, di semilavorati e prodotti finiti grezzi utilizzati negli impianti di trasformazione e/o nelle strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF, provenienti da produttori forestali di base che partecipano, sia direttamente che indirettamente, al progetto: <p style="text-align: right;">1) da 55% fino al 70% (fino a 3 punti) 2) > 70% – fino a 90% (fino a 5 punti) 3) > 90% (fino a 7 punti)</p> Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere tenuto conto dei quantitativi impegnati nell'Accordo dai produttori forestali di base in rapporto alle necessità del progetto finanziato con il PIF	7	
	d) Tutela ambientale: <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei costi esterni ambientali collegati all'utilizzo nei singoli impianti di trasformazione e/o nelle singole strutture di commercializzazione, oggetto di finanziamento, di prodotti forestali forniti derivanti da UTE/UPS di partecipanti diretti e indiretti e il cui centro aziendale sia localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza (in linea d'aria) dall'impianto stesso: <p style="text-align: right;">1) 50% – 80% (fino a 5 punti) 2) > 80% (fino a 7 punti)</p> Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere tenuto conto delle necessità del progetto finanziato con il PIF <ul style="list-style-type: none"> - Possesso, da parte dei partecipanti diretti, di una o più delle seguenti certificazioni ambientali o energetiche: <ol style="list-style-type: none"> 1) ISO 14001, Sistema di gestione ambientale 2) EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit 3) ISO 50001, Sistema di gestione dell'energia 4) Ecolabel <p style="text-align: right;">(fino a 3 punti)</p> 	8	

Macro-Criterio	Specifiche	Punti (fino a)	
V Dimensione economica e localizzazione dei soggetti partecipanti	a) Numero di soggetti partecipanti diretti e indiretti (firmatari dell'Accordo di filiera)	4	11
	b) Numero di occupati (autonomi e dipendenti a tempo indeterminato) nelle UTE/UPS, oggetto degli investimenti, dei partecipanti diretti	4	
	c) Incidenza, rispetto al numero totale dei partecipanti del PIF, di quelli diretti la cui UTE/UPS oggetto degli investimenti ricade, prevalentemente (> 50%), in una o più delle seguenti tipologie di territori: - C2 e D - aree Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) - parchi nazionali e riserve naturali statali - altre aree protette (di cui all'Allegato 1 della scheda B1 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 11/02/2015) - zone montane, ai sensi dell'articolo 32 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Nel caso di imprese che non gestiscono terreni, il riferimento è al centro aziendale che deve ricadere in una delle aree sopra individuate	3	
Totale		100	

7.2 Verifica e dimostrazione dei criteri di selezione

- La dimostrazione e la conseguente verifica dei criteri di selezione saranno effettuate sulla base dei dati registrati sul sistema informativo di ARTEA, all'INPS, alla Camera di Commercio e su altre banche dati pubbliche al momento della verifica stessa. Sarà cura di ciascun partecipante al PIF l'aggiornamento di tali dati.
- Tutti i criteri di cui al precedente paragrafo "Criteri di selezione dei PIF" devono essere dimostrati nelle apposite sezioni dello schema di progetto da allegare alla domanda di presentazione del PIF; in particolare per la dimostrazione dei criteri sotto elencati deve essere tenuto conto:
 - Criterio I b) Sostenibilità economica e finanziaria del progetto: ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata particolarmente rilevante la copertura degli investimenti previsti nel PIF al netto dei contributi pubblici mediante:
 - presentazione di delibere emesse da istituti di credito di concessione del finanziamento, anche se condizionate all'approvazione del PIF, con evidenziati i soggetti, le condizioni e i relativi importi di finanziamento;
 - capitali propri;
secondo le indicazioni riportate nello "Schema di progetto" di cui all'Allegato C.
 - Criterio IV b), è necessario allegare alla domanda PIF copia dei certificati PEFC, FSC, ISO, marchi collettivi registrati, di adesione a sistemi di qualificazione volontaria per il lavoro in bosco;
 - Criterio IV d.1), è necessario allegare alla domanda PIF un elaborato topografico in scala adeguata in cui è evidenziata l'area di 70 km di raggio entro cui sono dislocate e indicate le aziende fornitrici; l'elenco dettagliato di quest'ultime deve essere riportato nell'apposita sezione dello schema di progetto integrato.
 - Criterio IV d.2), è necessario allegare alla domanda PIF copia dei certificati ambientali o energetici in possesso dei partecipanti.
 - Criterio V b) per dimostrare il numero di occupati si deve tener conto:
 - per le imprese non IAP (comprese le cooperative e i consorzi anche se in possesso della qualifica di IAP), i dipendenti a tempo indeterminato e i soci lavoratori delle cooperative;
 - per le imprese IAP, l'imprenditore agricolo professionale, i coltivatori diretti, i dipendenti a tempo indeterminato, i coadiuvanti.
- Tutti i criteri di cui al precedente paragrafo "Criteri di selezione dei PIF" sono verificati in sede di valutazione del PIF e in sede di verifica della realizzazione del PIF.

8. Procedure per la selezione e il finanziamento dei PIF

8.1 Modalità e termini di presentazione del PIF

Il Progetto PIF deve essere sottoscritto e presentato (inoltrato) dal capofila **a decorrere dal 15/01/2018 ed entro le ore 13.00 del 30/11/2018**. A tal fine il capofila deve compilare l'apposita domanda on-line identificata con n. ID 220, disponibile sul sistema informativo di ARTEA (www.artea.toscana.it)⁶.

Le domande di presentazione del PIF devono pervenire in forma completa, con tutta la documentazione prevista al paragrafo "Contenuti del PIF" allegata in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, entro il termine sopra stabilito e secondo quanto previsto al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" delle Disposizioni comuni.

Tutte le comunicazioni tra l'Ufficio responsabile e il capofila, successive alla presentazione del PIF, avvengono attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata). La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Da tale data decorrono gli effetti della comunicazione e i termini eventualmente indicati. A tale scopo il capofila dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella PEC. L'indirizzo PEC della Regione Toscana è: regionetoscana@postacert.toscana.it.

8.2 Ricevibilità dei PIF

L'Ufficio responsabile del procedimento verifica il rispetto delle condizioni di accesso, indicate nel presente bando, che comportano la non ricevibilità dei PIF presentati, con particolare riferimento:

- al soggetto capofila;
- alla presenza del Progetto PIF (Allegato C al presente bando) e il progetto relativo alla sottomisura 16 prescelta (Allegati F, G, H al presente bando)⁷;
- alla presenza dell'Accordo di filiera regolarmente sottoscritto da tutti i partecipanti (diretti e indiretti) al PIF;
- al numero minimo di partecipanti;
- alle sottomisure/tipi di operazioni e fasi della filiera obbligatorie;
- all'utilizzo, negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF, di materie prime, di prodotti semilavorati, di prodotti finiti, provenienti, per almeno il 51% del quantitativo totale, da produttori forestali di base o da loro aggregazioni, sia in qualità di partecipanti diretti che indiretti al PIF, per la durata prevista nell'Accordo⁸;
- all'importo minimo di contributo del PIF;
- allo svolgimento delle attività di animazione e informazione del PIF effettuate dal capofila.

L'esito di tale attività istruttoria viene comunicato alla Commissione di valutazione, che, per i PIF ricevibili, ne prende atto e procede alla loro valutazione.

Per i PIF non ricevibili, e quindi non valutabili, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta ai capofila.

8.3 Commissione di valutazione

I Progetti di filiera sono valutati da un'apposita Commissione di valutazione nelle varie fasi previste dalla procedura.

La Commissione di valutazione è nominata con atto del Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k bis della L.R. 1/2009, dopo la presentazione dei PIF; la Commissione è composta da rappresentanti degli uffici regionali competenti per le materie interessate, al fine di permettere ai membri di garantire di non essere soggetti a conflitti di interesse in relazione ai progetti da esaminare. Le attività della Commissione sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle sedute effettuate.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall'Ufficio responsabile in collaborazione con i settori della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale competenti sugli argomenti oggetto dei PIF. L'Ufficio responsabile, su indicazione della Commissione, può effettuare approfondimenti istruttori su aspetti oggettivi e non discrezionali.

⁶ Capoverso modificato con Decreto dirigenziale n. 14327 del 13/09/2018

⁷ Alinea inserita con Decreto dirigenziale n. 4700 del 30/03/2018

⁸ Alinea modificata con Decreto dirigenziale n. 4700 del 30/03/2018

8.4 Valutazione dei PIF

I PIF sono valutati dalla Commissione di cui al paragrafo precedente.

La Commissione esamina, in modo comparativo, i progetti sulla base delle caratteristiche e dei criteri di selezione previsti dal bando. L'attività di valutazione riguarda:

1. la coerenza tra gli investimenti previsti dai partecipanti diretti e gli obiettivi del PIF;
2. i contenuti e gli impegni previsti nell'Accordo di filiera;
3. il punteggio da attribuire ai PIF in base ai criteri di selezione.

La Commissione di valutazione, attraverso l'Ufficio responsabile, può richiedere chiarimenti al capofila in merito al progetto presentato. In tal caso, i termini della fase di valutazione indicati al successivo paragrafo "Fasi del procedimento" sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

In sede di risposta alle richieste della Commissione, sono ammesse eventuali modifiche alle azioni progettuali che comportino compensazioni degli importi dei contributi tra i partecipanti diretti, ma non l'aumento del contributo totale inizialmente richiesto nel PIF. I chiarimenti, o le eventuali integrazioni inviate dai capofila di propria iniziativa, non possono comunque comportare l'aumento del punteggio di valutazione.

Nel caso di un PIF che preveda l'attivazione delle sottomisure 1.2, 16.3, 16.6, 16.8, il relativo progetto è preliminarmente valutato dalla Commissione ai fini:

1. della verifica per l'assegnazione del punteggio di cui al criterio I, lettera c) del precedente paragrafo "Criteri di selezione dei PIF";
2. dell'ammissibilità del progetto, quindi dell'idoneità al finanziamento, cioè alla verifica che in ogni singolo progetto sia raggiunto un punteggio superiore al quello minimo previsto nelle disposizioni di ciascuna sottomisura.

Al termine della valutazione dei PIF, la Commissione trasmette all'Ufficio responsabile, attraverso appositi verbali:

- l'elenco dei progetti ammissibili, con indicati i relativi punteggi, gli importi degli investimenti considerati ammissibili rispetto alla valutazione della loro coerenza con le finalità del PIF, i contributi concedibili;
- l'elenco dei progetti non ammissibili con indicati i relativi punteggi.

Per ogni progetto valutato viene redatta un'apposita scheda di valutazione.

8.5 Formazione della graduatoria dei PIF

Il dirigente responsabile del procedimento, con apposito decreto, prende atto degli elenchi di cui al precedente paragrafo "Valutazione del PIF" e formula la graduatoria tenendo conto delle risorse disponibili indicate al paragrafo "Dotazione finanziaria"; nel caso di presenza nella graduatoria di un PIF parzialmente finanziabile per carenza di fondi, lo stesso non è finanziabile. Da questo momento i PIF non sono più modificabili nei punteggi, rimodulabili negli importi di contributo assegnato per ciascun partecipante e nelle sottomisure/tipi di operazioni attivate.

Il decreto di approvazione della graduatoria individua:

- i progetti finanziabili;
- i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- i progetti non ammissibili.

Per ciascun progetto finanziabile sono indicati gli importi complessivi di spesa e di contributo ammessi, nonché l'elenco dei partecipanti diretti con i relativi importi di contributo ammesso.

L'individuazione dei progetti finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo ai singoli partecipanti diretti.

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul BURT, con evidenza sul sito della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/psr-2014.

8.6 Comunicazioni di finanziabilità dei PIF ai capofila

La notifica di potenziale finanziabilità dei PIF, a seguito dell'approvazione della graduatoria, non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul BURT costituisce notifica personale.

Per i PIF ritenuti non ammissibili, l'Ufficio responsabile del procedimento ne dà comunicazione scritta ai capofila tramite PEC. L'Ufficio responsabile invierà ai capofila, tramite PEC, eventuali prescrizioni ai PIF finanziati, stabilite dalla Commissione di valutazione.

8.7 Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari

Le domande di aiuto sono presentate sul sistema informativo di ARTEA e contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità del soggetto e delle spese richieste, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni comuni.

Le domande di aiuto devono essere presentate entro il termine indicato al successivo paragrafo "Fasi del procedimento"; tale termine è prorogabile una sola volta e per massimo 90 giorni.

Nell'ambito del sistema informativo di ARTEA deve essere presente il fascicolo aziendale elettronico, contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione. Se il fascicolo non viene aggiornato entro i termini perentori stabiliti dall'Ufficio responsabile, la domanda decade.

La domanda di aiuto deve essere riferita ad un solo tipo di operazione oppure ad una sola sottomisura; inoltre, la domanda di aiuto deve essere riferita ad una sola UTE/UPS posseduta, anche quando le singole disposizioni specifiche di sottomisura/tipo di operazione richiamate nel presente Bando prevedano la possibilità di presentare più domande di aiuto per UTE/UPS. Le domande devono essere riconducibili al PIF approvato e, in particolare, agli interventi in esso inseriti.⁹

Nell'istruttoria delle domande di aiuto è esclusa la verifica dei criteri di selezione, di competenza della Commissione di valutazione.

I Contratti per l'assegnazione dei contributi sono condizionati alla realizzazione del PIF, secondo quanto previsto al successivo paragrafo "Realizzazione e modifiche dei PIF".

I partecipanti diretti divengono beneficiari dopo la stipula dei Contratti per l'assegnazione dei contributi, una volta verificati:

1. i requisiti di accesso generali dei partecipanti diretti, sulla base delle Disposizioni comuni;
2. le condizioni di accesso specifiche dei partecipanti diretti, sulla base dei bandi già pubblicati e delle disposizioni specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazioni previste nell'Allegato B;
3. l'ammissibilità delle spese, come di seguito indicato:
 - sottomisura 1.2: si fa riferimento al bando approvato con Decreto n. 10792 del 19/07/2017, e alle ulteriori specifiche previste al relativo paragrafo dell'Allegato B;
 - tipo di operazione 6.4.2: si fa riferimento alle Disposizioni specifiche di cui al relativo paragrafo dell'Allegato B;
 - sottomisura 8.5: si fa riferimento al bando approvato con Decreto n. 2093 del 23/02/2017 e ss.mm.ii., e alle ulteriori specifiche previste al relativo paragrafo dell'Allegato B;
 - sottomisura 8.6: si fa riferimento al bando approvato con Decreto n. 9970 del 04/10/2016 e ss.mm.ii, e alle ulteriori specifiche previste al relativo paragrafo dell'Allegato B;
 - sottomisura 16.3: si fa riferimento alle Disposizioni specifiche di cui al relativo paragrafo dell'Allegato B;
 - sottomisura 16.6: si fa riferimento alle Disposizioni specifiche di cui al relativo paragrafo dell'Allegato B;
 - sottomisura 16.8: si fa riferimento alle Disposizioni specifiche di cui al relativo paragrafo dell'Allegato B.

8.8 Verifiche delle economie

Ai fini di un riscontro di eventuali economie che potrebbero verificarsi dopo la stipula di tutti i Contratti per l'assegnazione dei contributi, relativi alle domande di aiuto presentate, l'Ufficio responsabile effettua, tramite il sistema informativo di ARTEA, una verifica dell'importo complessivo dei contributi assegnati ai beneficiari.

Nel caso di presenza di rilevanti differenze tra l'importo di cui sopra e l'importo totale dei contributi previsti nel PIF, l'Ufficio responsabile verifica, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIF è stato finanziato, non risultino alterate.

8.9 Utilizzo della graduatoria dei PIF

I progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, secondo quanto previsto al paragrafo "Risorse finanziarie e graduatorie" delle Disposizioni comuni, permangono nella graduatoria generale. Tali progetti possono essere finanziati solo in caso di sopravvenienza di economie (per rinuncia da parte di soggetti ammessi o altre cause) o di incremento delle disponibilità finanziarie.

La graduatoria rimane aperta per i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione sul BURT del decreto di

⁹ Capoverso modificato con Decreto dirigenziale n. 9365 del 13/06/2018

approvazione della graduatoria stessa e soltanto in questo periodo è possibile lo scorrimento. Le economie e/o le eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, sono utilizzate con le modalità stabilite dalle Disposizioni comuni. La gestione della graduatoria è di competenza dell'Ufficio responsabile.

9. Realizzazione e modifiche dei PIF

9.1 Realizzazione del PIF

Un PIF è considerato realizzato quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'importo degli investimenti realizzati è pari o superiore ai 2/3 dell'importo totale degli investimenti ammessi nel PIF, tenuto conto delle eventuali varianti autorizzate; ai fini del raggiungimento di tale importo possono essere considerati anche eventuali maggiori investimenti, rendicontati in domanda di pagamento, rispetto a quelli previsti ed approvati in fase di istruttoria del PIF;
- b) sono stati raggiunti gli obiettivi e le finalità per cui il PIF è stato finanziato.

In caso di mancato raggiungimento di una o di entrambe le condizioni suddette, l'Ufficio responsabile, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, verifica l'effettiva realizzazione del PIF, anche tenendo conto di eventuali modifiche intervenute in fase di realizzazione del progetto.

9.2 Tempi per la realizzazione dei PIF

Le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel PIF devono essere presentate sul sistema informativo di ARTEA entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria.

9.3 Proroghe PIF

L'Ufficio responsabile, su richiesta motivata e giustificata del Capofila, può concedere proroghe tenuto conto dei tempi di attuazione del PSR. L'insieme delle proroghe non può essere superiore a 9 mesi.

9.4 Modifiche al PIF

1. Nel periodo compreso tra l'approvazione dei PIF e l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, il partecipante diretto, nella domanda di aiuto, può apportare variazioni di spesa agli interventi previsti nel PIF approvato che interessano più macrotipologie purché siano contenute entro il 25% rispetto all'importo totale della spesa ammessa su ogni singola macrotipologia; all'interno della stessa macrotipologia, invece, le variazioni di spesa possono essere superiori al 25%. In analogia con le Disposizioni comuni, tali variazioni sono considerate adattamenti tecnici.¹⁰

Le suddette variazioni sono ammissibili fermo restando gli importi di contributo ammesso, gli obiettivi e i parametri di finanziabilità del PIF.

A tale scopo, il soggetto competente per l'istruttoria verifica che le variazioni apportate siano ammissibili e richiede (ad esclusione dei casi in cui le variazioni risultino chiaramente ininfluenti) una valutazione da parte dell'Ufficio responsabile dei PIF, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIF è stato finanziato, non siano alterate. Tale valutazione è necessaria anche per le domande nelle quali siano state apportate riduzioni di spesa sostanziali rispetto a quanto previsto nel PIF approvato.

2. Successivamente all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si applica quanto previsto nelle Disposizioni comuni al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici". Nel caso di varianti, prima di apportare modifiche agli investimenti su una singola domanda di aiuto, il partecipante diretto deve richiedere l'autorizzazione all'Ufficio competente per l'istruttoria. Tale richiesta deve essere valutata anche dall'Ufficio responsabile dei PIF e, se necessario, attraverso la Commissione di valutazione, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIF è stato finanziato, non vengano alterate.
3. Gli Uffici competenti per l'istruttoria comunicano all'Ufficio responsabile dei PIF tutte le modifiche apportate ai Progetti finanziati, compresi gli adattamenti tecnici.

Le modifiche al PIF non possono comportare aumento dell'importo totale del contributo ammesso.

Sono considerate modifiche al PIF anche le variazioni dei partecipanti nonché degli impegni e obblighi previsti nell'Accordo di filiera. A tale scopo il capofila richiede preventivamente all'Ufficio responsabile la valutazione delle suddette variazioni.

¹⁰ Modifica apportata con Decreto dirigenziale n. 4700 del 30/03/2018

Le modifiche che determinano una riduzione di punteggio sono ammissibili se non comportano il ricollocamento del PIF in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

9.5 Rendicontazione finale del PIF

Una volta ultimati gli investimenti, ciascun beneficiario presenta la propria domanda di pagamento sul sistema ARTEA. I soggetti competenti per l'istruttoria procedono all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni.

A tale scopo il Capofila invia all'Ufficio responsabile una relazione tecnica conclusiva in cui si illustrano i lavori, con i relativi importi, effettivamente eseguiti dai soggetti partecipanti diretti (ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione del PIF viene fatto riferimento all'importo degli investimenti rendicontati in domanda di pagamento) ed i relativi risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e le finalità.

Al termine della verifica il dirigente responsabile del procedimento con proprio provvedimento approva il PIF realizzato.

9.6 Liquidazione degli aiuti

I contributi sono erogati secondo le normali procedure previste dalle Disposizioni comuni e dai singoli bandi di misura, fatte salve le specifiche procedurali previste nel Bando PIF.

In base all'esito dell'accertamento finale, gli Uffici competenti per l'istruttoria predispongono gli elenchi di liquidazione per l'erogazione dell'aiuto spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'erogazione a saldo dei contributi solo quando è stato acquisito l'esito positivo della verifica da parte dell'Ufficio responsabile della realizzazione del PIF, di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIF".

È prevista, per le singole domande di aiuto, la possibilità di erogazione del saldo del contributo spettante preliminarmente all'effettuazione delle suddette verifiche della realizzazione del PIF; tale erogazione è consentita a condizione che sia presentata, da parte del beneficiario, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di ARTEA, a copertura di un importo pari al 100% della somma che sarà liquidata a saldo.

Resta fermo che, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIF", riguardanti la realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso, gli aiuti da erogare ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca, mentre quelli eventualmente già erogati saranno oggetto di recupero.

9.7 Decadenza del PIF ed effetti sulle domande di aiuto collegate

Il PIF decade dal finanziamento quando:

- a) viene meno una delle seguenti condizioni di accesso:
 - numero minimo di partecipanti, di cui al precedente paragrafo "Numero minimo di partecipanti per PIF";
 - mancata attivazione della sottomisura 8.6 e di uno dei tipi di operazione della misura 16;
- b) il PIF non è considerato realizzato, secondo quanto previsto al precedente paragrafo "Realizzazione del PIF";
- c) a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti o della rendicontazione finale del PIF, lo stesso punteggio risulta complessivamente inferiore a **50** punti.

In caso di decadenza del PIF, le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili.

9.8 Monitoraggio dei PIF

Il Capofila è tenuto a comunicare all'Ufficio responsabile tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica opportunamente predisposta. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

È previsto un monitoraggio sul mantenimento degli impegni assunti tra le parti nell'Accordo di filiera, a cui corrisponde un obbligo di risposta da parte dei capofila.

10. Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO	TERMINI
1. Presentazione del PIF secondo le modalità previste al paragrafo "Modalità e termini di presentazione del PIF"	Capofila	Entro il termine indicato al paragrafo "Modalità e termini di presentazione del PIF"
2. Nomina della Commissione di valutazione	Responsabile della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale"	Successivamente alla data finale per la presentazione dei Progetti
3. Ricevibilità delle domande PIF da parte dell'Ufficio responsabile; Valutazione dei PIF e trasmissione dei verbali da parte della Commissione di valutazione all'Ufficio responsabile	Ufficio responsabile	Entro 150 giorni dal giorno successivo alla data finale per la presentazione dei progetti (entro 180 giorni nel caso che nei 150 giorni sia incluso il mese di agosto)
4. Atto di approvazione della graduatoria dei PIF. In caso di esito negativo, comunicazione al Capofila	Ufficio responsabile	Entro 30 giorni dal termine della valutazione
5. Presentazione della domanda di aiuto dei singoli partecipanti diretti sul sistema informativo di ARTEA In caso di attivazione della sottomisura 16.3, comunicazione all'Ufficio responsabile dei dati del nuovo soggetto beneficiario	Singoli soggetti partecipanti diretti all'Accordo di filiera Soggetto beneficiario che attiva la sottomisura 16.3	Entro 90 giorni, dal giorno successivo della data di pubblicazione sul BURT della graduatoria PIF approvata
6. Stipula dei Contratti per l'assegnazione dei contributi	Uffici competenti dell'istruttoria (UCI)	Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto dei singoli partecipanti diretti sul sistema informativo di ARTEA
7. Richiesta di varianti, proroghe, anticipi delle domande di aiuto	Singoli soggetti partecipanti diretti all'Accordo di filiera	Entro i termini previsti dalle Disposizioni comuni per le singole misure
8. Istruttoria e autorizzazione delle varianti, proroghe, anticipi delle domande di aiuto	Uffici competenti dell'istruttoria (UCI)	Entro i termini previsti dalle Disposizioni comuni per le singole misure
9. Presentazione domanda di pagamento dei partecipanti diretti dei PIF (entro 24 mesi)	Singoli soggetti beneficiari aderenti all'Accordo di filiera	Entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria PIF
10. Istruttoria della domanda di pagamento ed elenchi di liquidazione	Uffici competenti dell'istruttoria (UCI)	Entro i termini previsti dalle Disposizioni comuni per le singole misure
11. Presentazione della relazione tecnica conclusiva del PIF realizzato	Capofila	Entro 30 giorni dalla data per la realizzazione del PIF
12. Approvazione del PIF realizzato	Ufficio responsabile	Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica conclusiva del PIF realizzato

I termini riportati nella tabella possono essere modificati dall'Ufficio responsabile, con proprio provvedimento, dando eventualmente opportune indicazioni ai soggetti capofila e ai soggetti competenti per l'istruttoria, fermo restando il termine ultimo di realizzazione del PIF.

11. Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nelle Disposizioni comuni approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28/06/2016 così come modificate con Decreto del Direttore ARTEA n. 42 del 31/03/2017 e con Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 20/03/2017.

Per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nei bandi delle sottomisure/operazioni, indicati al precedente paragrafo "Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari", nelle Disposizioni generali e specifiche delle sottomisure/operazioni, di cui all'Allegato B e nelle Disposizioni comuni vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario; in quest'ultimo caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia alle Disposizioni comuni per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Possesso di UTE/UPS.

X ----- X